CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. **298** del **16/06/2021**

Oggetto: ***LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)***

Premesso che il Comune di Chivasso ha aderito al Progetto di lotta biologica integrata alle zanzare per l'anno 2021 e che tale progetto prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta integrata, tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

considerato che il Progetto di lotta alle zanzare prevede, laddove necessaria, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti sul suolo pubblico;

reputato necessario che anche su suolo privato o nei luoghi pubblici gestiti da privati si adottino idonee ed opportune azioni mirate al contenimento delle infestazioni;

vista la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), specie capace di trasmettere all'uomo e agli animali domestici diverse patologie da vettore, endemiche o da introduzione;

ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993 e la Circolare congiunta Ministero della Salute - ANCI n. 24475/2016;

visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

ORDINA

che su tutto il territorio comunale – dalla data di emanazione della presente e fino al 31 ottobre 2021 – la cittadinanza e i responsabili a qualsiasi titolo di attività artigianali, industriali e commerciali assumano le cautele come di seguito elencate:

a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi, lastrici solari e orti, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;

b. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, l'obbligo alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

c. procedere al trattamento dell'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, l'obbligo alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

e. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

f. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;

g. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie ecc.

h. all'interno dei cimiteri**,** qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso, se collocato all'aperto, dovrà essere comunque riempito di sabbia o forato;

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione-pubblicazione, ai sensi degli art. 40 e seguenti del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione-pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Ing. Fabio Mascara

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente